



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

Prot. n. 6014 del 12.05.2010

ORDINANZA N° 6

Oggetto: Proroga del periodo di mantenimento dell'attivazione degli impianti termici sul territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamato il D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412 avente per oggetto: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 Gennaio 1991";

Dato atto che il Comune di Boffalora Sopra Ticino è collocato in zona E, zona in cui, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del suddetto D.P.R. N. 412/1993, l'attivazione degli impianti termici è consentita dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE di ogni anno con una durata massima giornaliera di ore 14 (quattordici);

Rilevato che in presenza di particolari situazioni climatiche l'attivazione degli impianti termici è consentita in deroga al periodo sopra specificato, per una durata massima giornaliera di attivazione non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Dato atto che in questi giorni la temperatura ha registrato livelli molto al di sotto della media stagionale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 10 del sopra citato D.P.R. n. 412/1993 di mantenere attivati gli impianti termici, su tutto il territorio comunale, con un massimo di utilizzo di n. 6 ore fino al **16 MAGGIO 2010**;

ORDINA

che, in deroga a quanto stabilito dal D.P.R. 26.08.1993 n. 412, la data di mantenimento dell'attivazione degli impianti termici su tutto il territorio comunale, sia **prorogata, con un massimo di n. 6 (sei) ore giornaliere, fino al 16 MAGGIO 2010, anche frazionate secondo le necessità.**

La presente ordinanza viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
(Curzio Trezzani)